

**COMUNE DI PORDENONE
SETTORE SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTO
PER IL CENTRO SOCIALE DI
TORRE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 17.05.1982 – ravvisata immune da vizi dal Comitato Provinciale di controllo nella seduta del 07.06.1982 con provvedimento n. 10902;
Testo entrato in vigore in data 15.07.1982*

Art. 1- Finalità

Il Centro Sociale per Anziani di Torre è una realizzazione che si inquadra nel programma di solidarietà con il Friuli terremotato gestito dall'Agency for International Development (A.I.D.) degli Stati Uniti d'America in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.).

L'area su cui sorge la struttura è pervenuta al Comune con lascito della contessina di Ragogna.

Il Centro Sociale viene organizzato, a cura del Comune, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- 1) assicurare un corretto inserimento della struttura, messa a disposizione grazie alla costruzione del manufatto, tra le iniziative di una politica sociale dei servizi;
- 2) organizzare la struttura edilizia come una generica risorsa abitativa da mettere a disposizione, secondo modalità varie, di cittadini, con particolare riguardo agli anziani, che per qualunque motivo necessitano di alloggio protetto, con l'obiettivo di mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.

Art. 2 - Criteri generali

Per i fini di cui al precedente articolo nella gestione del servizio dovranno essere osservati seguenti criteri generali:

- a) impostare la gestione della convivenza sulle norme civili del buon vicinato dei singoli, equilibrando le esigenze della sfera privata con quelle di un ambito pubblico interno, socializzato e responsabile;
- b) finalizzare gli interventi specifici degli operatori per promuovere forme successive di aggregazione tra gli utenti che consentano agli stessi sempre maggiori gradi di autonoma determinazione;
- c) garantire i collegamenti con l'organizzazione dei servizi sanitari ed i servizi sociali del territorio;
- d) mettere in atto le opportune iniziative per l'uso sociale delle aree a ciò destinate;
- e) realizzare sistemi economicamente efficienti di collaborazione per la gestione dei servizi.

Art. 3 - Organizzazione

La destinazione primaria della struttura edilizia è quella di fornire una adeguata risorsa abitativa ai cittadini che per varie ragioni ne siano sprovvisti.

L'organizzazione della struttura in aree funzionali riflette la gamma dei servizi richiesti:

- a) area abitativa : utilizzata da ospiti autosufficienti e completamente indipendenti;
- b) area dei servizi sociali: locali adibiti a varie funzioni sociali (riunioni degli utenti, di associazione, di quartiere, di cittadini, ecc.) a punto di ritrovo degli ospiti (mensa, soggiorno, tv), a centro diurno;
- c) area protetta: utilizzata da ospiti generalmente in carico ai servizi di assistenza domiciliare;
- d) area dei servizi tecnologici: locali adibiti a cucina e lavanderia;

- e) area medica a disposizione dei servizi sanitari;
- f) area esterna con spazi aperti a tutta la popolazione, attrezzati a verde, porticati, giardini e orti per gli utenti.

Art. 4 - Strutture operative e personale

Il Centro si articola nelle seguenti strutture operative:

- a) **servizi amministrativi**;
- b) **servizi tecnici ed economici** con personale ausiliario per i servizi generali e personali addetto alle funzioni di sorveglianza con mansioni di manutenzione degli impianti, di reperibilità notturna per eventuali necessità degli ospiti, di sorveglianza dell'area sociale;
- c) **servizi della persona** con operatori appartenenti al servizio di assistenza domiciliare, per le seguenti prestazioni che in via indicativa possono essere erogate agli utenti:
 - cura diretta (igiene della persona, rigoverno del letto, raccolta della biancheria, assistenza per l'alimentazione, lavaggio biancheria personale, pasti a domicilio, ecc.);
 - cure infermieristiche (iniezioni, medicazioni, controlli sanitari da effettuarsi in loco e mediante l'accompagnamento dell'utente ai servizi specifici, terapia, ecc.);
 - sostegno psicologico, stimolazione e supporto per attivare le relazioni sociali.

Questi servizi della persona saranno erogati secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento del servizio di assistenza domiciliare.

Gli utenti si avvalgono delle prestazioni del loro medico di fiducia.

Art. 5 - Ammissione

Al fine dell' accoglimento nell'ambito della struttura i cittadini devono presentare al Comune apposita domanda scritta.

L'accoglimento della richiesta viene disposto, con determinazione del Sindaco, previa idonea istruttoria intesa ad accertare:

- a) lo stato di bisogno del richiedente sulla base di una relazione del servizio sociale;
- b) le condizioni psico-fisiche del richiedente sulla base di certificato redatto dal medico di famiglia;
- c) il grado di autonomia del richiedente;
- d) elementi diversi (residenza, reddito, situazioni familiare, ecc.) ritenuti utili alla formulazione di una graduatoria di priorità allorquando la stessa si rendesse necessaria in presenza di richieste eccedenti le reali disponibilità.

Prima dell'ingresso il richiedente deve presentare l'impegnativa di corresponsione della retta sottoscritta da se stesso o dai tenuti agli alimenti o dall'Ente competente.

Qualora l'interessato non entri senza giustificato motivo entro 15 giorni dalla data fissata per l'ammissione, la domanda di ammissione sarà considerata decaduta.

Art. 6 - Assenza temporanea

L'utente ha diritto alla conservazione dell'ospitalità nel Centro Sociale anche in caso di assenza temporanea motivata da ragioni di salute o personali.

Art. 7 - Dimissioni

La dimissione di un ospite può avvenire:

- a) per sua esplicita scelta;
- b) per decisione motivata del Sindaco, su proposta del responsabile del Centro, sentito il parere della rappresentanza degli ospiti, per i seguenti motivi:
 - quando, dopo rinnovati richiami, tenga un comportamento contrario alle norme del presente regolamento, di grave pregiudizio per la convivenza o di grave disturbo per gli altri utenti;
 - quando, dopo un periodo di assenza, non rientri, senza preavviso;
 - quando, nonostante l'impegno assunto, venga a trovarsi in una situazione di morosità nel pagamento della retta;
 - quando si rende necessario il trasferimento per ragioni sanitarie documentate.

Art. 8 - Retta

Per ciascun ospite ammesso deve essere corrisposta la retta mensile stabilita dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale indicherà l'importo di minimo vitale mensile necessario agli ospiti per il vitto, la biancheria personale e le altre piccole spese. Ciascun ospite deve poter disporre di tale importo; derivi esso da reddito propri o da fonti assistenziali.

La retta si considera per unità abitativa.

Il versamento delle rette dà diritto ad usufruire dell' alloggio e prestazioni connesse (riscaldamento, energia elettrica, acqua ecc.); inoltre dà diritto al lavaggio e stiratura della biancheria da letto e alle grosse pulizie periodiche.

Gli ospiti hanno libero accesso ai servizi collettivi del Centro.

Art. 9 - Servizio di mensa

Gli ospiti possono avvalersi dei locali e delle strutture della sala da pranzo del Centro.

Art. 10 - Servizio di lavanderia e stireria

Una volta istituito il servizio, gli ospiti potranno usufruire della lavanderia e stireria del Centro anche per la biancheria personale con un costo aggiuntivo alla retta che verrà appositamente determinato.

Art. 11 - Apparecchi telefonici ed audiovisivi

Nelle unità abitative è consentito l'uso di apparecchi telefonici ed audiovisivi. I rapporti con la SIP e con la RAI sono di competenza dell' ospite.

Art. 12 - Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è un organo di consultazione, di partecipazione e di coordinamento interno, così composto:

- a) dal responsabile della struttura
- b) da un operatore
- c) da due rappresentanti degli ospiti eletti annualmente a scrutinio segreto.

E' convocato e presieduto dal responsabile del Centro.

Il Consiglio discute e propone provvedimenti relativi ai rapporti fra gli ospiti ed il Centro, alle esigenze della vita comunitaria e ad ogni altra questione che riguardi il buon andamento del Centro.

Il responsabile riferisce all'Amministrazione sui lavori svolti.

Art. 13 - Volontariato

Il Sindaco, previo parere del responsabile del Centro, accoglie le domande presentate per il servizio di volontariato.

Per ogni persona ammessa al servizio di volontariato deve essere garantita l'assicurazione infortuni sul lavoro.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

Art. 14 - L'Amministrazione comunale può assegnare ad un dipendente del Centro un alloggio a titolo gratuito, presso il Centro stesso, al fine di garantire la presenza anche nelle ore notturne.

L'Amministrazione può assumere analogo provvedimento anche per operatori qualificati di altre strutture che in cambio dell'alloggio garantiscono la loro presenza nelle ore notturne al fine di rispondere alle eventuali chiamate degli ospiti.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005*